



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al n° 5858 del ruolo generale dell'anno 2016 e
promosso da

.c.

- attori -
con l'avv.

contro

Veneto Banca s.p.a.
- convenuta (originaria) -
con l'avv. Laura Munari

s.p.a.
- convenuta (in riassunzione) -
con l'avv. Laura Munari

con l'intervento della

Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa



- interveniente -
con l'avv.

Oggi 10.6.19, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. A. (in sostituzione dell'avv.) per gli attori, l'avv. (in sostituzione dell'avv. Munari) per la convenuta in riassunzione e l'avv. (in sostituzione dell'avv.) per l'interveniente, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori

hanno rispettivamente dedotto in giudizio contro la convenuta 'Veneto Banca s.p.a.' due contratti bancari conclusi dalla società l'11.12.03 e il 31.3.03, e i relativi contratti di fideiussione. Hanno allegato che il primo rapporto contrattuale ("*conto corrente ordinario n.* ") fu instaurato l'11.12.03 e il secondo ("*conto corrente anticipi n.* ") fu instaurato il 31.3.03. Gli attori hanno lamentato che nell'attuazione dei rapporti la banca convenuta addebitò illegittimamente interessi a tasso ultralegale in assenza della necessaria pattuizione, modificò unilateralmente e illegittimamente in senso peggiorativo alcune condizioni contrattuali, operò illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicò commissioni di massimo scoperto e spese non convenute, oltre che interessi a tasso usurario.

Pertanto, hanno domandato la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, hanno esercitato la conseguente azione di ripetizione di indebito e hanno preteso il risarcimento del danno.



E' pacifico in causa che entrambi i rapporti si estinsero nel 2015.

La 'Veneto Banca s.p.a.' ha resistito alle pretese attoree, eccependone l'infondatezza sotto diversi profili.

Con d.l. n. 99/2017 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, sicchè ne è seguita l'interruzione del giudizio.

Successivamente gli attori hanno riassunto il giudizio nei confronti della s.p.a.', allegando che ai sensi del d.l. n. 99/2017 quest'ultima è subentrata nella titolarità delle posizioni giuridiche passive originariamente ascritte alla responsabilità della banca convenuta.

All'esito della riassunzione, la s.p.a.' ha eccepito l'estinzione del giudizio, perché non riassunto nei confronti della 'Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa'; e ciò sul presupposto che la riassunzione andrebbe proposta nei confronti di tutti i soggetti che erano parti del procedimento dichiarato interrotto. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle domande, perché in base all'interpretazione corretta del contratto di cessione del 26.6.17 e del collegato "accordo ricognitivo" del 17.1.18 la s.p.a.' non è subentrata nella titolarità dei rapporti bancari dedotti in giudizio.

1.1. La 'Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa' è poi intervenuta in giudizio domandando la dichiarazione di improcedibilità, ex art. 83 d.lgs. n. 385/1993, delle domande avanzate nei suoi confronti.

Si tratta però di domanda non giustificata dalla scelta processuale attorea, che ha riassunto il giudizio solo nei confronti della s.p.a.', così mostrando di non voler avanzare pretese contro la banca in l.c.a.; ciò che è logico e normale, visto che ne sarebbe necessariamente seguita la dichiarazione di improcedibilità ex art. 83 cit.

2. L'eccezione processuale è infondata.

Infatti la riassunzione del processo nei confronti della liquidazione coatta amministrativa è superflua, perché le domande proposte contro di essa – sia di condanna, sia di mero accertamento del credito – sono comunque improcedibili (per tutte, Cass. n. 7037/2017).

La superfluità della riassunzione emerge correttamente ad esempio dalle



pronunce della suprema Corte in materia di revocatoria fallimentare di rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria, la quale, in corso di causa, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del processo. E' stata giustamente sancita la validità della riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs n. 385/1993, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 10456/2014).

Il principio era già stato puntualmente ribadito in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 576/1978, convertito, con modificazioni, nella l. n. 738/1978); infatti all'esito dell'interruzione il processo può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria (Cass. n. 4492/2011).

3. L'eccezione di merito è fondata.

Le domande vengono rigettate perchè la _____ s.p.a.' non è subentrata nella titolarità dei rapporti bancari dedotti in giudizio.

3.1. Ai sensi dell'art. 3.1 d.l. n. 99/2017 – relativo alla liquidazione coatta amministrativa della 'Veneto Banca s.p.a.' e della 'Banca Popolare di Vicenza s.p.a.' – *“i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”*. La norma poi cataloga una serie di situazioni giuridiche sostanziali e processuali – sub a), b), c) – le quali *“restano in ogni caso esclusi dalla cessione”*.

Pertanto la disciplina legislativa non individua in positivo l'oggetto della cessione – che viene infatti rimesso alla contrattazione –, ma individua in negativo ciò che comunque *“in ogni caso”* non viene ceduto.



Siccome le situazioni giuridiche dedotte in giudizio non rientrano pacificamente tra le ipotesi – sub a), b), c) – esplicitamente escluse dalla cessione, bisogna analizzare il contenuto del contratto di cessione per stabilire se vi sia stato o meno il relativo trasferimento alla s.p.a.’.

3.2. Il 26.6.17 la ‘Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa’ (“VB”), quale cedente, e la , quale cessionaria, conclusero un contratto di cessione di azienda avente ad oggetto non la totalità delle posizioni giuridiche facenti capo alla cedente, ma soltanto alcune di esse. Infatti con la clausola ex art. 1.1.1. del testo contrattuale le parti pattuirono l’acquisto da parte della soltanto di “*certe attività, passività e rapporti giuridici di ... VB*”. Soggiunsero che tale oggetto della cessione è “*meglio precisato e dettagliato nel successivo art. 3*” del testo contrattuale, utilizzando l’espressione “*Insieme Aggregato*” per definire il ‘contenitore’ delle posizioni giuridiche trasferite. Dunque per capire quali siano le situazioni giuridiche contrattualmente trasferite alla s.p.a.’, bisogna fare riferimento all’art. 3, intitolato appunto “*Perimetro dell’Insieme Aggregato*”. Tale articolo traccia il confine entro il quale le parti collocarono l’oggetto (variamente articolato) dell’acquisto da parte della cessionaria s.p.a.’.

3.3. La tutela dei terzi fu puntualmente assicurata in applicazione dell’art. 3.2 d.l. n. 99/2017, con la regolare pubblicazione “*della notizia della cessione*” nel sito internet della Banca d’Italia. Si tratta dell’adempimento pubblicitario voluto da legislatore affinché “*le disposizioni del contratto di cessione (abbiano) efficacia verso i terzi*”. Difatti la norma esclude esplicitamente la “*necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell’articolo 58, comma 2, del Testo Unico bancario*”.

3.4. La clausola ex art. 3.1.2. lett. b) nella parte generale riguarda le posizioni giuridiche passive (“*debiti, passività, obbligazioni e impegni*”) e nella sotto-parte speciale [art. 3.1.2. lett. b) *sub vii*] i giudizi pendenti al 26.6.17 e ad esse relativi, i quali siano “*diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA o con obbligazioni convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle banche in LCA e dai c.d. Incentivi*”.



Welfare' (di seguito il 'Contenzioso Progresso') nonché i relativi fondi'. L'art. 3.1.2. lett. b) definisce da principio dette posizioni giuridiche come "Passività Incluse", come tali rientranti nel "Perimetro dell'Insieme Aggregato" ai sensi della clausola ex art. 3.1.1. Inoltre indica i caratteri che le posizioni devono necessariamente presentare per essere qualificate "Passività Incluse" da includere nel "Perimetro".

Difatti nella parte iniziale e generale la clausola contrattuale ex art. 3.1.2. lett. b) esige che le posizioni giuridiche passive cit. derivino *"da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria"* e che siano *"regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e ... individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017"*. I contraenti dunque vollero che tali posizioni giuridiche presentassero immancabilmente questi caratteri, anzitutto quello della inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria.

La clausola ex art. 3.1.2. lett. b) contiene l'indicata affermazione generale e poi contiene una catalogazione di sette ipotesi specifiche da considerarsi ricomprese nella previsione generale. Infatti le parti utilizzarono l'espressione *"tra cui"* alla fine della previsione generale, proprio per far capire che quest'ultima, con i suoi immancabili requisiti – inerenza/funzionalità ed evidenza contabile – ricomprende le ipotesi specifiche sottoindicate con la numerazione da *i) a vii)*.

L'ipotesi specifica *sub vii)* riguarda i giudizi civili relativi alle posizioni giuridiche passive indicate nella previsione generale (*"debiti, passività, obbligazioni e impegni"*) e pendenti alla data della stipulazione contrattuale. Tali posizioni vengono considerate con riferimento all'ipotesi in cui formino oggetto di procedimenti giudiziari pendenti a tale data.

3.5. Nel caso in esame i due rapporti contrattuali dedotti in giudizio contro la banca sono estinti sin dal 2015, sicchè non gli si può certo riconoscere il carattere dell'inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria. Un carattere voluto dalle parti come indefettibile, per esplicita previsione contrattuale e coerentemente con il senso logico ed economico del contratto.

Né sul piano della logica, né su quella della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni



giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato. Si tratta con evidenza di situazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale; ciò che è coerente con la volontà delle parti di assicurare la successione della [redacted] s.p.a.' in posizioni giuridiche rilevanti in prospettiva futura, nel quadro della continuità aziendale evidentemente sottesa al concetto di funzionalità. Funzionalità significa efficienza e adeguatezza rispetto a determinate esigenze, che nel caso di specie sono quelle proprie di un'impresa bancaria.

3.6. Coerentemente con l'indicata previsione contrattuale ex art. 3.1.2. lett. b) *sub vii*) – relativa all'individuazione del “contenzioso pregresso” tra le “Passività Incluse” –, con la clausola ex art. 3.1.4. lett. b) i contraenti pattuirono che “ogni passività, obbligazione ... debito ... sopravvenienza passiva ... responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile) ... sia sorta o possa sorgere a carico di [redacted] per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse ... in conseguenza dell'attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione ... non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a [redacted]. E per ribadire il concetto chiarirono “a titolo esemplificativo” che “non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a [redacted] ... (punto vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso ...”.

Dunque fu rimarcata la volontà di escludere l'imputazione alla banca cessionaria delle posizioni giuridiche passive – in ipotesi dedotte in giudizi anche pendenti alla data del contratto – comunque ricollegabili a condotte (evidentemente illegittime) tenute dalla banca cedente prima della stipulazione del contratto di cessione.

Che questa sia l'effettiva volontà contrattuale risulta anche dall'applicazione del criterio dell'interpretazione c.d. sistematica, secondo cui le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 cc).

4. Il 17.1.18 le parti del contratto in parola stipularono un negozio denominato “secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017”,



manifestando esplicitamente l'intenzione di *“prevenire l'insorgenza di possibili ulteriori dubbi interpretativi”* in merito al contratto stesso. Decisero dunque di esplicitare con maggior chiarezza la loro effettiva volontà in merito ad alcuni *“aspetti del contratto di cessione ... meritevoli di approfondimento e/o chiarimento”* [così le *“promesse”* sub D) del negozio].

I contraenti cioè, avendo il dubbio non essersi espressi con adeguata chiarezza nel testo contrattuale originario, rimasero a chiare lettere la loro effettiva volontà con riguardo all'individuazione dell'oggetto della cessione.

La clausola ex art. 1.1. dell' *“accordo ricognitivo”* rinvia esplicitamente all' *“allegato 1.1.”* per chiarire, anche schematicamente, quale fosse la reale volontà contrattuale in merito ai *“criteri di ripartizione del contenzioso passivo”*. Tale allegato alla lettera A è intitolato *“Contenzioso relativo alle ex Banche Venete (BPVi/VB)”*, ed è strutturato per schemi numerati, ciascuno dei quali riguarda specificamente determinate tipologie di contenzioso.

Lo schema n. 4 ha ad oggetto il *“contenzioso giudiziale passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”*; e tale contenzioso viene esplicitamente classificato come *“Contenzioso Escluso”* dall'oggetto della cessione di cui al contratto del 26.6.17.

Dunque i contraenti ribadirono, stavolta a chiare lettere e con l'aiuto di uno schema puntuale, che (a fronte di eventuali dubbi esegetici) il contratto va così interpretato: i contenziosi civili pendenti al 26.6.17, e relativi a posizioni giuridiche passive derivanti da rapporti estinti a quella data, non formano oggetto della cessione. Per chiarire col massimo nitore la loro volontà, sempre nello schema n. 4 dell'allegato, nella parte intitolata *“Note”* richiamarono l' *“art. 3.1.4, lett. b, ultimo comma, del contratto che esclude dalla cessione le passività e il relativo contenzioso che non siano riferiti ad Attività o Passività Incluse”*.

4.1. Già la clausola ex art. 3 del contratto, se correttamente interpretata, impone l'esclusione dal *“Perimetro dell'Insieme Aggregato”* dei giudizi civili relativi a posizioni giuridiche passive quando i rapporti contrattuali siano estinti al 26.6.17. E comunque, alla luce dell'art. 1362 cc – che impone la ricerca della comune intenzione delle parti per l'interpretazione del contratto – i contraenti conclusero l' *“accordo ricognitivo”* proprio a fini interpretativi.



Ai sensi dell'art. 1362.2 cc, per individuare la comune intenzione delle parti bisogna valutarne la condotta complessiva, anche posteriore alla conclusione del contratto. La ricerca dell'effettiva intenzione dei contraenti va necessariamente condotta anche utilizzando il criterio della c.d. interpretazione complessiva. Sicchè, come correttamente osservato dalla migliore dottrina, la condotta successiva vale ad accertare il senso che le parti hanno concretamente riconosciuto al contratto. In quest'ottica il comportamento posteriore indicato dall'art. 1362.2 cc può certamente consistere in ulteriori dichiarazioni negoziali delle parti, come pacificamente riconosciuto sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti chiarito che qualora lo stesso rapporto giuridico abbia formato oggetto di due o più atti, il giudice deve effettuare un esame globale degli stessi, per accertare se gli atti successivi siano stati posti in essere a scopo di semplice chiarimento o di integrazione del primo – il cui contenuto rimane così meglio individuato e circostanziato – ovvero se si verta in tema di formazione progressiva o di modifica del contratto consacrato nelle precedenti scritture (per tutte, Cass. n. 3529/1982).

Come indicato chiaramente nelle “*premesse*” sub D), l’ “*accordo ricognitivo*” fu voluto dai contraenti proprio a scopo di chiarimento del contratto di cessione, il cui contenuto resta così meglio individuato e circostanziato. La dinamica negoziale dunque è proprio quella presupposta dall'art. 1362.2 cc, che – correttamente interpretato – impone di ricercare l'effettiva intenzione delle parti anche attraverso le loro dichiarazioni negoziali successive.

4.2. L’ “*accordo ricognitivo*” in esame non crea problemi di tutela dei terzi, perché la sua valenza ed efficacia vanno individuate ai sensi dell'art. 1362.2 cc. Rileva quale condotta successiva dei contraenti, da valorizzare ai soli fini dell'interpretazione del contratto.

Non si tratta cioè di un contratto di accertamento, diretto a risolvere oggettive incertezze generate dal testo contrattuale da accertare. E dunque non richiede un adempimento pubblicitario idoneo a giustificarne la retroattività reale, cosicché gli effetti del contratto originario – come accertato – si producano verso i terzi sin dalla data della stipulazione originaria. A prescindere dall'intitolazione – pacificamente irrilevante ai fini della qualificazione giuridica –



l'atto in questione rileva solo come condotta ulteriormente rivelatrice dell'effettiva e comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362.2 cc. Il contratto di cessione non presenta addirittura incertezze oggettive tali da rendere plausibile la conclusione di un contratto di accertamento. Che sarebbe nullo per difetto di causa, visto non potrebbe assolvere la funzione di dirimere un'incertezza oggettiva che non esiste. L'atto in esame rileva semplicemente come forma di condotta successiva da valutare a fini di interpretazione del regolamento contrattuale.

5. Le spese di lite vengono compensate, perché nonostante siano intervenute alcune pronunce della giurisprudenza di merito in materia, si tratta di questione nuova ai sensi dell'art. 92.2 cpc.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.

Treviso, 10.6.2019

Il giudice
dr. Lucio Munaro

